

Aggiornamento Data protection, AI, IT and IP

n. 17 / 2024

DATA PROTECTION.

23 Dicembre 2024 - Garante privacy: certificati per l'assenza dal lavoro, no ai dati sulla salute.

23 Dicembre 2024 – Garante privacy: pubblicate le FAQ sulle modalità di accesso ai dati personali della cartella clinica.

20 Dicembre 2024 – Il Garante privacy chiude l'istruttoria su OpenAI, che dovrà realizzare una campagna informativa di sei mesi e pagare una sanzione di 15 milioni di euro.

19 Dicembre 2024 – Corte di Giustizia UE: il trattamento dei dati dei lavoratori nell'ambito delle norme nazionali più specifiche che gli Stati membri possono adottare deve comunque essere effettuato nel rispetto dei principi del GDPR.

13 Dicembre 2024 – Consiglio di Stato: l'utente che apre un account on line deve comprendere immediatamente se i suoi dati personali – protetti nel loro valore economico anche dal Codice del Consumo – saranno trattati per scopi marketing.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

19 Dicembre 2024 – Commissione UE_ pubblicata la seconda bozza del codice di buone pratiche per i modelli di IA a scopi generali (GPAI).

18 Dicembre 2024 – Comitato europeo per la protezione dei dati personali: Parere 28/2024 sull'applicazione dei principi del GDPR ai modelli di IA.

MERCATI DIGITALI

17 Dicembre 2024 – Consiglio UE: adottata la direttiva europea sul potenziamento della digitalizzazione nel diritto societario.

13 Dicembre 2024 – Commissione UE: consultazione pubblica sul progetto di regolamento delegato sull'accesso ai dati nell'ambito della legge sui servizi digitali (Regolamento 2022/2065 – DSA).

11 Dicembre 2024 – Consiglio UE: via libera al certificato elettronico di esenzione dall'IVA.

INFORMATION TECHNOLOGY

13 Dicembre 2024 – Corte Suprema di Cassazione: diffamazione on line e aggravante del mezzo di pubblicità applicabile ai diversi social media (sì a WhatsApp, no a Facebook).

PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

18 Dicembre 2024 – Ministero delle Imprese e del Made in Italy: adottato il bando per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione.

16 Dicembre 2024 – Ministero delle Imprese e del Made in Italy: adottato il Trattato sulla Legge in materia di design promosso dagli Stati membri dell'OMPI.

DATA PROTECTION

23 Dicembre 2024 - Garante privacy: certificati per l'assenza dal lavoro, no ai dati sulla salute.

Le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di partecipare ad un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico, o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

È quanto ha ribadito il Garante sanzionando per 17mila euro un'Azienda Sanitaria Territoriale.

L'Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro. Il certificato rilasciato riportava l'indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali. I dati trattati, infatti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre, l'Autorità ha accertato la violazione del principio di *privacy by design* in quanto l'Azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

L'Azienda sanitaria dovrà quindi pagare una sanzione di 17mila euro perché, pur avendo, a seguito dell'intervento del Garante, modificato i moduli e effettuato una specifica formazione del personale in materia di protezione dei dati personali, la violazione ha riguardato un numero di pazienti potenzialmente elevato per un lungo periodo. Nel definire la sanzione l'Autorità ha inoltre considerato che l'Azienda non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, commettendo un'ulteriore violazione del Codice.

23 Dicembre 2024 – Garante privacy: pubblicate le FAQ sulle modalità di accesso ai dati personali della cartella clinica.

Pubblicate le [FAQ del Garante Privacy](#) in materia di accesso ai dati personali della cartella clinica, il documento che contiene l'insieme di informazioni sanitarie e anagrafiche sul singolo ricovero.

I chiarimenti dell'Autorità giungono a seguito di alcuni reclami di utenti che lamentavano il mancato rilascio gratuito da parte di strutture sanitarie della prima copia cartacea della propria cartella clinica. Diniego segnalato dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-307/22 del 26 ottobre 2023.

Nelle FAQ l'Autorità chiarisce che la struttura sanitaria, titolare del trattamento, a seguito di una istanza presentata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, è tenuta a fornire al richiedente copia dei dati personali oggetto del trattamento. La prima copia di tali dati è rilasciata gratuitamente.

La struttura sanitaria valuta se fornire copia integrale di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica. La struttura è tenuta a fornire al richiedente, gratuitamente, copia integrale della propria documentazione sanitaria quando ciò sia necessario per consentirgli di verificare l'esattezza, la completezza e l'intelligibilità delle informazioni richieste, come stabilito dalla sentenza CGUE 307/22.

Il Garante ricorda, inoltre, ai titolari del trattamento (ospedali, aziende sanitarie, ecc.) che, in caso di ricezione di istanze generiche di accesso, le Linee guida della Commissione Europea sulla Protezione dei dati raccomandano di chiedere agli interessati di specificare l'oggetto della richiesta (dati personali o documentazione).

20 Dicembre 2024 – Il Garante privacy chiude l'istruttoria su OpenAI, che dovrà realizzare una campagna informativa di sei mesi e pagare una sanzione di 15 milioni di euro.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un [provvedimento correttivo e sanzionatorio](#) nei confronti di OpenAI in relazione alla gestione del servizio ChatGPT.

Il provvedimento, che accerta le violazioni a suo tempo contestate alla società californiana, arriva all'esito di un'istruttoria avviata nel marzo del 2023 e dopo che l'EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati) ha pubblicato il parere con il quale identifica un approccio comune ad alcune delle più rilevanti questioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto della progettazione, sviluppo e distribuzione di servizi basati sull'intelligenza artificiale.

Secondo il Garante la società statunitense, che ha creato e gestisce il chatbot di intelligenza artificiale generativa, oltre a non aver notificato all'Autorità la violazione dei dati subito nel marzo 2023, ha trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza aver prima individuato un'adeguata base giuridica e ha violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi nei confronti degli utenti. Per di più, OpenAI non ha previsto meccanismi per la verifica dell'età, con il conseguente rischio di esporre i minori di 13 anni a risposte inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza.

L'Autorità, con l'obiettivo di garantire, innanzitutto, un'effettiva trasparenza del trattamento dei dati personali, ha ordinato a OpenAI, utilizzando per la prima volta i nuovi poteri previsti dall'articolo 166, comma 7 del Codice Privacy, di realizzare una campagna di comunicazione istituzionale di 6 mesi su radio, televisione, giornali e Internet.

I contenuti, da concordare con l'Autorità, dovranno promuovere la comprensione e la consapevolezza del pubblico sul funzionamento di ChatGPT, in particolare sulla raccolta dei dati di utenti e non-utenti per l'addestramento dell'intelligenza artificiale generativa e i diritti esercitabili dagli interessati, inclusi quelli di opposizione, rettifica e cancellazione.

Grazie a tale campagna di comunicazione, gli utenti e i non-utenti di ChatGPT dovranno essere sensibilizzati su come opporsi all'addestramento dell'intelligenza artificiale generativa con i propri dati personali e, quindi, essere effettivamente posti nelle condizioni di esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR.

Il Garante ha comminato a OpenAI una sanzione di quindici milioni di euro calcolata anche tenendo conto dell'atteggiamento collaborativo della società.

Infine, tenuto conto che la società, nel corso dell'istruttoria, ha stabilito in Irlanda il proprio quartier generale europeo, il Garante, in ottemperanza alla regola del c.d. one stop shop, ha trasmesso gli atti del procedimento all'Autorità di protezione dati irlandese (DPC), divenuta autorità di controllo capofila ai sensi del GDPR, affinché prosegua l'istruttoria in relazione a eventuali violazioni di natura continuativa non esauritesi prima dell'apertura dello stabilimento europeo.

19 Dicembre 2024 – Corte di Giustizia UE: il trattamento dei dati dei lavoratori nell'ambito delle norme nazionali più specifiche che gli Stati membri possono adottare deve comunque essere effettuato nel rispetto dei principi del GDPR.

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 dicembre 2024 (causa C-65/23) riguarda l'interpretazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in relazione al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro. La questione principale verteva appunto sull'applicazione dell'articolo 88 del RGPD, che consente agli Stati membri di prevedere norme più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti in relazione al trattamento dei loro dati personali nel contesto lavorativo.

Un dipendente tedesco di una società appartenente ad un gruppo internazionale ha contestato il trattamento dei propri dati personali effettuato dal datore di lavoro durante la transizione dall'uso del software SAP a Workday, un sistema cloud introdotto nel 2017 per la gestione delle risorse umane. Il trasferimento

di dati dal software SAP a server negli Stati Uniti includeva informazioni personali che, secondo il ricorrente, eccedevano quanto concordato in un accordo aziendale stipulato nel 2017.

Il dipendente ha avviato un procedimento giudiziario sostenendo che il trasferimento di dati non era necessario, violava il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), e che era possibile utilizzare dati fittizi durante la sperimentazione del nuovo software. Ha inoltre chiesto la cancellazione di tali dati e un risarcimento per danno morale, affermando che la società aveva oltrepassato i limiti dell'accordo aziendale trasferendo dati non autorizzati, come recapiti privati e dettagli sulla retribuzione.

La società ha difeso le proprie azioni affermando di aver rispettato i requisiti del RGPD e contestando sia il danno morale sia il nesso di causalità tra il trattamento e il danno. Il tribunale di rinvio tedesco ha coinvolto la Corte di Giustizia dell'UE per chiarire la compatibilità tra il diritto nazionale (articolo 26 del BDSG) e il RGPD, in particolare per quanto riguarda:

1. **Validità delle norme nazionali:** Se i contratti collettivi che disciplinano il trattamento dei dati devono rispettare tutte le disposizioni del RGPD (articoli 5, 6 e 9).
2. **Necessità del trattamento:** Se il margine di discrezionalità delle parti nei contratti collettivi deve essere sottoposto a controllo giurisdizionale pieno o limitato.
3. **Criteri per il controllo giurisdizionale:** Quali parametri applicare per valutare la conformità di tali contratti al RGPD.

Infine, il tribunale ha valutato anche la questione del risarcimento del danno morale ai sensi dell'articolo 82 del RGPD, pur ritirando alcune domande preliminari in merito.

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che, sebbene l'articolo 88 del RGPD permetta agli Stati membri di adottare norme più specifiche in materia di trattamento dei dati nel contesto lavorativo, tali norme devono comunque rispettare i principi fondamentali del regolamento, in particolare quelli relativi alla liceità, correttezza e trasparenza del trattamento (articolo 5), alle condizioni per il consenso (articolo 6, paragrafo 1) e al trattamento di categorie particolari di dati personali (articolo 9, paragrafi 1 e 2).

Inoltre, la Corte ha precisato che le parti di un contratto collettivo non dispongono di un margine di discrezionalità illimitato nel determinare la necessità del trattamento dei dati personali previsto da tale contratto. Il trattamento deve essere giustificato e proporzionato rispetto alle finalità perseguite, e deve essere soggetto a un adeguato controllo giurisdizionale per garantire la tutela dei diritti dei dipendenti.

13 Dicembre 2024 – Consiglio di Stato: l'utente che apre un account on line deve comprendere immediatamente se i suoi dati personali – protetti nel loro valore economico anche dal Codice del Consumo – saranno trattati per scopi marketing.

Con la sentenza n. 9614 del 2 dicembre 2024 il Consiglio di Stato ha chiarito che le chi apre un account su una qualsiasi piattaforma on line deve poter capire immediatamente se i dati forniti saranno utilizzati per scopi di marketing, senza dover navigare tra varie schermate. Dunque, non sono lecite – risultando una pratica commerciale ingannevole - strutture o forme di organizzazione delle piattaforme che rendono complicato – o comunque non immediato - acquisire tale informazione. Con questa sentenza si rimarca ancora una volta come il principio di trasparenza nel trattamento dei dati sia non solo un pilastro data protection, ma anche parte della correttezza commerciale degli operatori economici.

Ciò perché – evidenzia correttamente il Consiglio di Stato – i dati personali hanno un loro valore economico e trova dunque applicazione anche il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) in aggiunta alle tutele previste dal Regolamento 679/2016. GDPR e Codice del Consumo concorrono – per ambiti di rispettiva competenza – anche sull'altra tematica affrontata dalla sentenza, e cioè la preimpostazione del consenso marketing che - se ai sensi del Codice del Consumo non è una pratica commerciale aggressiva - dal punto di vista del GDPR resta una pratica vietata.



INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

19 Dicembre 2024 – Commissione UE_ pubblicata la seconda bozza del codice di buone pratiche per i modelli di IA a scopi generali (GPAI).

La Commissione europea ha pubblicato la [seconda bozza](#) del "Codice di condotta per uso dei modelli di IA per scopi generali (General Purposes Artificial Intelligence -GPAI)", che include disposizioni per la trasparenza, il diritto d'autore, la valutazione del rischio sistemico e la mitigazione per i modelli GPAI, in particolare quelli rilasciati dopo il 2 agosto 2025.

La prima parte del progetto di codice descrive in dettaglio gli obblighi di trasparenza e di diritto d'autore per tutti i fornitori di modelli di IA per uso generale, con notevoli esenzioni per i fornitori di determinati modelli open source in linea con la legge sull'IA. Per quanto riguarda il modello per una sintesi adeguata del contenuto dei dati di addestramento, è prevista una proposta da parte dell'Ufficio per l'IA all'inizio del prossimo anno.

La seconda parte del codice riguarda solo i fornitori dei più avanzati modelli di IA per uso generale che potrebbero comportare *rischi sistemici*, conformemente ai criteri di classificazione di cui all'articolo 51 dell'AI Act (regolamento 2024/1689). In questa sezione si evidenziano le misure per la valutazione e la mitigazione del rischio sistemico, tra cui le valutazioni dei modelli, la segnalazione degli incidenti e gli obblighi di sicurezza informatica.

Scopo ulteriore della seconda bozza di codice di condotta è quello di evidenziare con chiarezza gli obblighi derivanti dall'AI Act, che il codice mira a precisare ulteriormente attraverso misure concrete che i firmatari si impegnano ad assumere al fine di adempiere efficacemente a tali obblighi.

La consultazione pubblica sulla seconda bozza del codice sarà aperta fino al 15 gennaio 2025, con ulteriori discussioni programmate, e una terza bozza è prevista per il 17 febbraio 2025.

18 Dicembre 2024 – Comitato europeo per la protezione dei dati personali: parere 28/2024 sull'applicazione dei principi del GDPR ai modelli di IA.

Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato il [Parere 28/2024 sull'uso dei dati personali per lo sviluppo e la diffusione di modelli di IA](#). Il parere esamina **1)** quando e come i modelli di IA possono essere considerati anonimi, **2)** se e come l'interesse legittimo può essere utilizzato come base giuridica per lo sviluppo o l'utilizzo di modelli di IA e **3)** cosa succede se un modello di IA è sviluppato utilizzando dati personali trattati illecitamente. Considera anche l'uso di dati di prima e terza parte.

Per quanto riguarda l'anonimato, il parere afferma che l'anonimato di un modello di IA dovrebbe essere valutato caso per caso dalle autorità di protezione dei dati. Affinché un modello sia anonimo, dovrebbe essere molto improbabile (1) identificare direttamente o indirettamente le persone i cui dati sono stati utilizzati per creare il modello e (2) estrarre tali dati personali dal modello attraverso query. Il parere fornisce un elenco non prescrittivo e non esaustivo di metodi per dimostrare l'anonimato.

Per quanto riguarda l'interesse legittimo, il parere fornisce considerazioni generali di cui le autorità di protezione dei dati dovrebbero tenere conto nel valutare se l'interesse legittimo sia una base giuridica adeguata per il trattamento dei dati personali ai fini dello sviluppo e della diffusione di modelli di IA.

Un test in tre fasi aiuta a valutare l'uso dell'interesse legittimo come base giuridica. L'EDPB fornisce gli esempi di un agente conversazionale per assistere gli utenti e l'uso dell'IA per migliorare la cibersicurezza. Questi servizi possono essere vantaggiosi per gli individui e possono fare affidamento sull'interesse legittimo come base giuridica, ma solo se il trattamento si dimostra strettamente necessario e viene rispettato il bilanciamento dei diritti.

Il parere include anche una serie di criteri per aiutare le autorità di protezione dei dati a valutare se le persone possono ragionevolmente aspettarsi determinati usi dei loro dati personali. Tali criteri comprendono: se i dati personali fossero o meno accessibili al pubblico, la natura del rapporto tra l'individuo e il

responsabile del trattamento, la natura del servizio, il contesto in cui sono stati raccolti i dati personali, la fonte da cui sono stati raccolti i dati, i potenziali ulteriori usi del modello e se le persone siano effettivamente a conoscenza del fatto che i loro dati personali sono online.

Se il test comparativo dimostra che il trattamento non dovrebbe aver luogo a causa dell'impatto negativo sulle persone, le misure di attenuazione possono limitare tale impatto negativo. Il parere contiene un elenco non esaustivo di esempi di tali misure di attenuazione, che possono essere di natura tecnica o rendere più facile per le persone l'esercizio dei loro diritti o aumentare la trasparenza.

Infine, quando un modello di IA è stato sviluppato con dati personali trattati illecitamente, ciò potrebbe avere un impatto sulla liceità della sua diffusione, a meno che il modello non sia stato debitamente anonimizzato.

MERCATI DIGITALI

17 Dicembre 2024 – Consiglio UE: adottata la direttiva europea sul potenziamento della digitalizzazione nel diritto societario.

Il Consiglio UE ha adottato una nuova direttiva che adatta il diritto societario alle esigenze dell'era digitale. Tale provvedimento, che amplia ed aggiorna l'uso di strumenti e processi digitali, rappresenta un passo fondamentale per modernizzare la gestione delle imprese all'interno dell'UE. Sfruttando il grande potenziale degli strumenti digitali si punta, infatti, a semplificare la vita degli imprenditori, ridurre gli oneri amministrativi e rendere le attività transfrontaliere più rapide, facili e trasparenti.

Nello specifico, la direttiva prevede il *Sistema di interconnessione dei registri delle imprese* (BRIS), col quale sarà più semplice condividere informazioni cruciali, come i dati relativi ai soci delle aziende. Inoltre, viene introdotto un sistema digitale multilingue (*Digital EU Power of Attorney*) per semplificare le formalità legali transfrontaliere, eliminando la necessità di apostille e traduzioni aggiuntive per i documenti aziendali.

Le nuove norme promuovono anche l'utilizzo del "*principio una tantum*", che permette alle aziende di stabilire filiali e succursali in altri Stati membri senza dover ripetere gli stessi procedimenti legali in ogni paese. In questo contesto, viene proposto un certificato aziendale europeo multilingue che potrebbe essere gratuito per alcune categorie di imprese, come le società a responsabilità limitata e le partnership. Infine, è previsto che le cooperative possano essere incluse nel futuro ambito di applicazione, ampliando ulteriormente il raggio d'azione della riforma.

Con l'approvazione formale da parte del Consiglio, la direttiva è stata adottata. Si attende ora la firma del Presidente del Parlamento e dal Presidente del Consiglio, dopodiché l'atto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

11 Dicembre 2024 – Consiglio UE: via libera al certificato elettronico di esenzione dall'IVA.

Dopo il Pacchetto VIDA (*VAT in the Digital Age*, di cui abbiamo dato conto nella precedente Newsletter 16/2024) l'UE fa un ulteriore passo avanti verso l'aggiornamento dei sistemi IVA.

Il Consiglio UE ha difatti raggiunto l'accordo politico sulla nuova direttiva che apre la strada all'introduzione di un certificato fiscale elettronico per le esenzioni IVA in sostituzione dell'attuale certificato cartaceo utilizzato quando i beni devono essere esenti da IVA, ad esempio perché importati per ambasciate, organizzazioni internazionali o forze armate. Il formato elettronico esatto, comprese le specifiche IT necessarie, sarà discusso in gruppi di esperti e determinato in atti di esecuzione della Commissione.

Durante un periodo transitorio (ridotto dal Consiglio UE da 4 anni a solo 1 anno) gli Stati membri potranno utilizzare sia la versione elettronica che quella cartacea.

Gli Stati membri hanno apportato una serie di emendamenti alla proposta iniziale della Commissione. In particolare, hanno limitato l'ambito dell'uso obbligatorio del certificato elettronico di esenzione IVA alle situazioni in cui sono coinvolti due Stati membri e l'esenzione non è concessa tramite rimborso..

INFORMATION TECHNOLOGY

13 Dicembre 2024 – Corte Suprema di Cassazione: diffamazione on line e aggravante del mezzo di pubblicità applicabile ai diversi social media (sì a WhatsApp, no a Facebook).

La sentenza n. 42783/ 2024 emessa dalla Corte di Cassazione ha affrontato per la prima volta il tema della diversa potenzialità lesiva dei social media nel reato di diffamazione, stabilendo che non tutti i social media hanno la stessa capacità di raggiungere un pubblico più o meno ampio di destinatari.

La Suprema Corte, se - da un lato - ha confermato che i post diffamatori pubblicati su Facebook integrano l'aggravante del mezzo pubblicitario stante *“l'oggettiva potenzialità che, in tal caso, ha il testo lesivo di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone”*, dall'altro lato ha chiarito che - solo relativamente all'aggravante - occorre distinguere tra social network/media (Facebook) e una *chat* rivolta ad un numero ristretto di persone (Gruppo WhatsApp) poiché *“ad essere rilevante, invero, non è il numero di iscritti alla chat quanto la ‘conformazione tecnica’ del mezzo, tesa a realizzare uno scambio di comunicazioni che resta - in tutta evidenza - riservato. La diffusione del messaggio a più soggetti - gli iscritti alla chat - avviene, in altre parole, in un contesto informatico che se da un lato consente la rapida divulgazione del testo, dall'altro non determina la perdita di una essenziale connotazione di riservatezza della comunicazione, destinata ad un numero identificato e previamente accettato di persone”*

PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

18 Dicembre 2024 – Ministero delle Imprese e del Made in Italy: adottato il bando per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione.

E' stato adottato il bando (decreto direttoriale 10 dicembre 2024) con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende operativa per l'annualità 2024 l'agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione.

Dal 18 dicembre 2024 e fino al 20 gennaio 2025 le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128 e s.m.i., e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l'accesso al contributo fissato nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili ed entro il limite di 150.000 euro, a fronte di iniziative di promozione all'estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del contributo.

Sono finanziabili iniziative quali:

-
- partecipazione a fiere e saloni internazionali;
 - eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
 - incontri bilaterali con associazioni estere;
 - seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;
 - azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line; 2024/
 - creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.
 - I criteri e le modalità di applicazione sono riportati nel bando.
-

Lo stanziamento annuale disposto dalla legge ammonta a 2,5 milioni di euro.

La modulistica è disponibile al link www.marchicollettivi2024.it



16 Dicembre 2024 – Ministero delle Imprese e del Made in Italy: adottato il Trattato sulla Legge in materia di design promosso dagli Stati membri dell'OMPI.

Dopo circa 20 anni di lavori sul piano multilaterale, la conferenza diplomatica ospitata a Riad (Arabia Saudita) ha adottato il Trattato sulla Legge in materia di Design (*Design Law Treaty*), promosso dagli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), l'agenzia delle Nazioni Unite al servizio degli innovatori e creatori.

L'Italia ha partecipato ai lavori per il raggiungimento dell'accordo, che rappresenta un significativo passo in avanti nella collaborazione internazionale nel campo del design.

Il nuovo trattato, in particolare, mira a semplificare e armonizzare le procedure di registrazione dei disegni industriali, offrendo maggiore certezza legale e facilitando l'accesso alla protezione del lavoro dei designer, soprattutto di quelli più piccoli e delle micro, piccole e medie imprese (PMI). Sarà più facile, più veloce e più conveniente per i designer di tutto il mondo proteggere i propri disegni e modelli sia a livello nazionale che all'estero.

Il nuovo Trattato, una volta ratificato, entrerà in vigore in almeno 15 paesi.
